SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1544)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

(GRANELLI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1985

Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana

ONOREVOLI SENATORI. — Grandi progressi sono stati fatti nell'ultimo decennio nell'uso delle tecniche spaziali, sia per l'esplorazione scientifica dell'universo, sia per le applicazioni nel campo delle telecomunicazioni, della meteorologia, della diffusione televisiva diretta e delle osservazioni della Terra, sia per le prospettive offerte all'industria meccanica, chimica, elettronica ed ottica con la produzione di nuovi materiali speciali in assenza di gravità.

Le recenti imprese spaziali, come ad esempio il recupero dallo spazio di due satelliti americani per telecomunicazioni, dimostrano chiaramente come le attività spaziali siano uscite dalla fase esplorativa e sperimentale e diventino ogni giorno di più un settore importante per le attività industria-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

li dei Paesi moderni, con capacità di attrarre capitali privati ad integrazione degli investimenti pubblici inizialmente necessari.

Gli Stati Uniti, dopo i successi del nuovo sistema di trasporto spaziale recuperabile *Space Shuttle*, realizzeranno entro il 1992 il primo nucleo evolutivo di una stazione spaziale che verrà abitata su base permanente e che sarà fondamentalmente una « stazione di servizio » per satelliti e piattaforme spaziali, nonchè per la costruzione di grandi strutture, la produzione di materiali speciali, lo sviluppo di una importante attività di ricerca scientifica e tecnologica in assenza di gravità.

Analoghe iniziative sono in corso di sviluppo nell'Unione Sovietica.

Queste prospettive fanno pensare che la futura colonizzazione dello spazio possa avere per l'umanità conseguenze sociali ed economiche analoghe, e forse di maggior rilevanza, a quelle che a suo tempo ebbe la esplorazione e la colonizzazione di un nuovo continente come l'America.

Nel corso dell'ultimo decennio l'Europa ha avviato importanti iniziative per garantirsi un ruolo significativo nel futuro delle attività spaziali. In particolare, a seguito della Conferenza spaziale del 1973, l'Agenzia spaziale europea (ESA), cui l'Italia partecipa sin dalla sua costituzione, ha ottenuto importanti successi nel campo dei satelliti scientifici ed applicativi ed ha anche avviato un processo per raggiungere una sua autonomia ed una potenzialità commerciale nel settore dei trasporti con la realizzazione, tra l'altro, del lanciatore *Ariane*.

L'Europa sta ora considerando, con interesse, anche a seguito della proposta avanzata dal Presidente Reagan, la possibilità di collaborazione con gli USA per la realizzazione della *Space Station* ed ha già curato concrete iniziative stipulando accordi con la NASA, senza però trascurare lo sviluppo di una sua autonomia nel campo dei lanciatori per garantire alla propria industria una presenza significativa nel futuro mercato delle attività spaziali.

Nella recente (30-31 gennaio 1985) riunione del Consiglio dell'ESA a livello di Ministri degli Stati membri, convocata dal Ministro italiano per la ricerca scientifica e tecnologica, presidente di turno del Consiglio, è stato approvato il piano spaziale a lungo termine (per i prossimi 10-15 anni), tendente ad assicurare all'Europa un significativo e rilevante avanzamento tecnologico nel campo scientifico (programma obbligatorio) ed in quello applicativo, con lo sfruttamento dello spazio mediante stazioni orbitanti e con il raggiungimento di una autonomia nel settore del trasporto anche abitato.

Più in particolare sono state stabilite alcune azioni programmatiche tendenti:

a) ad assicurare la partecipazione del maggior numero di Stati in sede ESA al programma *Columbus*, d'ideazione italo-tedesca, che prevede un complesso orbitante, pienamente indipendente, da aggregare al più ampio programma di collaborazione spaziale proposto dagli USA;

b) a consentire lo sviluppo del lanciatore *Ariane 5*, con motore criogenico, al fine di favorire il consolidamento della autonomia europea anche in questo campo;

c) ad approfondire lo studio delle telecomunicazioni spaziali, della microgravità e, più in generale, dell'osservazione geofisica.

In termini di costo la partecipazione italiana al programma ESA raggiungerà circa 2.000 MAU (*millions of account units*), pari a circa 2.800 miliardi di lire italiane, scanditi progressivamente nel tempo, con una lievitazione iniziale sino alla fine degli anni '80 dell'ordine del 10 per cento, da circa 180 miliardi di lire italiane nel 1985 e 290 miliardi di lire italiane nel 1995.

In questo quadro, le forze politiche, imprenditoriali e scientifiche del nostro Paese concordano sulla opportunità di un crescente impegno italiano in un settore tecnologico di frontiera, quale quello spaziale, per garantire una presenza significativa nel futuro mercato.

In questa direzione va certamente lo sforzo sviluppato negli ultimi anni per le attività spaziali, sia con la cooperazione italiana all'Agenzia spaziale europea (ESA), sia con l'avvio di un Piano spaziale nazionale per meglio qualificare la nostra industria al

ruolo di una più completa responsabilità nelle grandi iniziative internazionali.

Attualmente la partecipazione italiana alle attività dell'ESA viene approvata con delibera del CIPE e curata direttamente dagli uffici del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, mentre la gestione di tali attività viene assicurata dalle strutture operative dell'Agenzia europea.

Per quanto riguarda invece il Piano spaziale nazionale il CNR ha avuto nel 1979 dal CIPE l'incarico della gestione temporanea.

A tale scopo il CNR ha organizzato una struttura *ad hoc*, che ha curato:

a) la predisposizione di piani di attività pluriennali, prendendo in considerazione gli impegni italiani nell'ESA ed il quadro mondiale delle attività spaziali;

b) la definizione di dettaglio dei contenuti tecnici ed operativi dei programmi da affidare alle singole industrie mediante opportuni contratti;

c) la gestione tecnico-amministrativa degli stessi contratti;

d) il mantenimento dei rapporti tecnici ed operativi con le altre agenzie ed organizzazioni spaziali di altri Paesi, o internazionali, con cui si sviluppano attività di collaborazione.

Le risorse pubbliche destinate al settore spaziale sono già oggi non trascurabili. Le attività del Piano spaziale nazionale prevedono un impegno di spesa per i prossimi anni dell'ordine di 200 miliardi per anno. Anche le attività svolte attraverso la partecipazione ai programmi dell'Agenzia spaziale europea richiedono un contributo italiano annuale dello stesso ordine di grandezza. I recenti sviluppi collegati con la costruzione del sistema di trasporto spaziale della NASA, la realizzazione e le prospettive future del lanciatore europeo *Ariane* e, non ultima, l'offerta dell'Amministrazione americana per una partecipazione internazionale alla realizzazione della stazione spaziale fanno ritenere che nei prossimi anni l'Italia possa essere chiamata ad esprimere un ruolo più significativo tra i Paesi che producono e offrono tecnologia per la crescente utilizzazione industriale e commerciale dello spazio.

Infatti, nel confrontare le potenzialità italiane per iniziative spaziali di ampio respiro con quelle di altri Paesi tecnologicamente avanzati, si rileva una buona capacità dell'operatore italiano nei settori scientifici, tecnologici ed industriali, anche se appare carente nel nostro Paese l'organizzazione di quelle strutture che oggi sono essenziali per gestire i progetti di ricerca e sviluppo di grandi dimensioni, caratteristici dei settori della scienza e della tecnologia più avanzati.

Occorre altresì considerare che l'elevato costo di tali progetti e l'alto livello di rischio economico e scientifico non consentono, se non in casi eccezionali, un ruolo autonomo all'iniziativa privata, considerate le strutture operative e gestionali delle nostre industrie ed i tempi lunghi (talvolta 10 o 15 anni) necessari per avere dei ritorni diretti da questi investimenti. D'altra parte le attuali modalità dell'intervento pubblico destinato alla ricerca applicata ed allo sviluppo industriale riguardano l'attribuzione diretta di agevolazioni finanziarie alle imprese industriali, secondo iniziative di intervento settoriali, che, generalmente, servono per la soluzione di problemi tecnologici contingenti ai fini del miglioramento della competitività italiana nei settori strategici del futuro più immediato.

Anche la gestione dei progetti finalizzati del CNR, secondo le norme di contabilità degli enti del parastato, e quindi anche la gestione attuale del Piano spaziale nazionale, mostra inconvenienti e mal si adatta alla esigenza di una gestione agile e flessibile in un quadro di riferimento mondiale in rapida evoluzione.

Occorre infatti considerare che le procedure di gestione proprie del CNR, regolate dalle norme di amministrazione e contabilità degli enti pubblici, mal si adattano ad una attività, come quella spaziale, che richiede prontezza di decisioni e rapidità nell'erogazione della spesa e nella stipulazione dei contratti.

Dalle considerazioni sinora svolte emerge che l'aspetto istituzionale connesso alla gestione delle varie iniziative spaziali in atto necessita di interventi urgenti e razionali in grado di consentire attuazioni tempestive di tipo aziendale, introducendo anche meccanismi che consentano l'impiego di personale altamente specializzato.

In quest'ottica appare evidente l'urgenza di procedere in via legislativa alla istituzione di una apposita struttura gestionale, del tipo « Agenzia », in grado di assicurare la massima efficienza della spesa pubblica.

Il presente disegno di legge affronta il problema proponendo dunque l'istituzione di un organismo duttile sotto il profilo organizzatorio, ma dotato di competenze tecnico-scientifiche al massimo livello, in grado di curare la predisposizione, la gestione ed il controllo tecnico ed economico di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi per l'esplorazione e la utilizzazione pacifica dello spazio, affidando nel contempo al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica l'autorità di vigilanza e al CIPE la individuazione del quadro generale di riferimento politico.

L'esame analitico del disegno di legge suggerisce queste specifiche osservazioni.

Articolo 1. - (*Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana*). — La norma istituisce l'Agenzia a partire dal prossimo 1° gennaio, sottoponendola al regime della legge sul riordinamento degli enti (n. 70 del 1975) per ovvie esigenze di razionalizzazione, temperando il principio con deroghe, fra cui spiccano il regime di contabilità, che può discostarsi, per intuibili esigenze operative, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 (vedasi articolo 10, comma 8), e la forma degli atti operativi, attratti dallo schema di diritto privato.

La vigilanza sull'Ente viene delegata, in via di principio, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in considerazione dell'ormai consolidata sfera di attribuzioni proprie di questo Ufficio.

Raccordandosi necessariamente all'esistente, questa disposizione prevede altresì la successione dell'ASI nei rapporti già esercitati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Articolo 2. - (*Compiti*). — La funzione propulsiva dell'ASI, nell'ambito dell'indirizzo politico espresso dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, su indicazione del CIPE, si incentra nella predisposizione di programmi scientifici, tecnologici e applicativi, programmi che non dovranno solo costituire espressione di ricerca pura, ma anche porsi il fine della qualificazione e della competitività dell'industria spaziale nazionale.

In questo quadro assume rilievo fondamentale la definizione e la gestione del Piano spaziale nazionale, scandito dal successivo articolo 4. Il Piano esprime il momento di riflessione e di valutazione programmatica delle tecnologie e dei sistemi spaziali, al fine di attivare la competitività e potenzialità di sviluppo delle aziende italiane che operano nel settore (lettera *a*).

D'altra parte all'ASI è demandata la cura degli interessi nazionali in relazione ai programmi dell'ESA (Agenzia spaziale europea), onde equilibrare e armonizzare le rispettive attività, assicurando altresì la partecipazione e la cooperazione italiana ai programmi e alle imprese spaziali sovranazionali autorizzate dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quello degli affari esteri (lettere *b*, *c* e *d*).

Sotto il profilo più propriamente strumentale l'attività dell'Agenzia è esercitata essenzialmente (lettera *e*) attraverso contratti di studio, di ricerca, di progettazione e di realizzazione di programmi spaziali, da affidare a enti pubblici e organismi privati di comprovata esperienza e capacità, che dovranno corrispettivamente assicurare la copertura di non meno del 10 per cento del costo del programma, anche in considerazione del *fall-out* e dei benefici diretti e indiretti derivanti dalla partecipazione all'impresa.

In quest'ottica sono previsti l'intervento e la verifica conoscitiva dei progetti, anche sotto il profilo economico, da parte dell'Agenzia (lettera *f*).

Accanto alle attività istituzionali è ipotizzata, con ampio ventaglio di apporti, la partecipazione diretta dell'ASI all'attività di ricerca e sviluppo delle tecnologie espresse dalla realtà industriale nazionale, straniera o internazionale, purchè in posizione minoritaria e salva la necessità della previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (lettera *g*).

Accordi di collaborazione reciproca e di scambio di informazioni (lettera *h*), gestione dei servizi tecnologici connessi ai programmi spaziali (lettera *i*), attività di informazione, diffusione e utilizzazione delle conoscenze acquisite, anche mediante forme di consulenza e assistenza, nonchè di promozione della formazione di personale altamente specializzato (lettere *l* e *m*), costituiscono ulteriori espressioni accessorie di intervento dell'Agenzia.

La svariata tipologia dell'insieme di queste attribuzioni assume un significato essenzialmente descrittivo e non esaustivo dei compiti dell'ente, nel quadro del Piano spaziale nazionale cui è dedicato il successivo articolo 4.

Articolo 3. - (*Comitato scientifico consultivo*). — È apparsa opportuna la previsione di un organo consultivo altamente specializzato nominato dal Ministro per la ricerca su designazione del CNR, università e altre istituzioni scientifiche, per offrire il proprio necessario contributo di esperienze per la realizzazione delle attività istituzionali dell'ASI o in caso di richiesta da parte del presidente dell'Agenzia.

Articolo 4. - (*Piano spaziale nazionale*). — Il Piano spaziale condensa gli obiettivi intorno ai quali si articolano i processi operativi gestiti dall'Agenzia e costituisce, di quinquennio in quinquennio a partire dal 1988, il documento fondamentale dell'ASI, suscettibile di aggiornamento in relazione alle esigenze.

Questa riflessione e verifica appare particolarmente opportuna per consentire, *medio tempore*, un continuo, tempestivo adattamento dello sviluppo dei programmi gestiti dall'Agenzia alla progressiva maturazione e definizione delle indagini, imprese, attività, altrimenti schematizzati nel più generale lustro di riferimento.

Articolo 5. - (*Procedure di approvazione e finanziamento del Piano spaziale nazionale e della partecipazione italiana all'Agenzia spaziale europea*). — La procedura d'approvazione del Piano, estremamente snella, prevede conclusivamente l'intervento deliberativo del CIPE. Al Comitato il documento è trasmesso con una relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, cui competono in questa fase poteri d'intervento attraverso richieste di chiarimenti, di modifiche, di osservazioni.

L'esame di congruità economica e l'approvazione del testo da parte del CIPE devono avvenire nel termine di 60 giorni dalla trasmissione, a cura del Ministro, del documento.

Analoghe procedure sovrintendono all'approvazione della partecipazione italiana ai programmi dell'ASE e alle altre forme di collaborazione internazionale.

Articolo 6. - (*Relazione annuale*). — Per consentire al Parlamento e al CIPE una pregnante attività di controllo e offrire al competente Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il concreto esercizio dell'attività di vigilanza, il disegno di legge prevede la scadenza annuale del 30 aprile come termine entro il quale l'Agenzia informa il Ministro, e di rimbalzo il CIPE e il Parlamento, dell'andamento dei programmi e del fabbisogno finanziario, trasmettendogli il rendiconto consuntivo nonchè il conto economico e patrimoniale dell'Ente.

In questo quadro, in considerazione della concentrazione e unificazione in capo all'Agenzia dei compiti formulati dal presente disegno di legge, sono state abolite le norme che affidavano al Ministro per il coordina-

mento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il compito di presentare al Parlamento relazioni specifiche sui programmi spaziali nazionali e internazionali.

Articolo 7. - (*Commissione interministeriale per le attività spaziali*). — Al fine di permettere al Ministro vigilante un'approfondita valutazione preliminare dei compiti e degli interventi dell'Agenzia, rilevanti sul piano internazionale, è istituita una Commissione composta da sei membri, presieduta dal Ministro, con funzioni di assistenza per l'esame preventivo dei problemi attinenti alla partecipazione italiana all'Agenzia spaziale europea o ad altre forme di collaborazione internazionale.

La composizione mista, di esperti scelti dal Ministro vigilante e di rappresentanti del Ministero degli affari esteri, favorisce il necessario approfondimento dei problemi con apporti e contributi diversificati.

La Commissione è tipico organo consultivo permanente per le attività dell'Agenzia che coinvolgono la politica estera nazionale e questo dato ne giustifica ulteriormente la composizione accennata.

Articoli 8, 9, 10, 11 e 12. — Definito nell'articolo 8 l'organigramma dell'Agenzia, di cui non fa parte il direttore generale, nelle successive disposizioni sono analiticamente disciplinate le modalità di nomina, le incompatibilità, la durata quinquennale (rinnovabile per una sola volta), le pregnanti funzioni del presidente (articolo 9) e del consiglio di amministrazione, le ipotesi di commissariamento dell'ente (articolo 10), le attribuzioni del collegio dei revisori dei conti (articolo 12).

L'articolo 11 contempla infine la figura del direttore generale, mutuando dalla legge n. 70 del 1975 schema e formule definitorie (articoli 5 e 20). In particolare si è ritenuto, in relazione alla rilevanza esterna dell'ente, di doverne prevedere *ex lege* il livello retributivo.

Gli articoli 13, 14 e 15 disciplinano il modo di determinazione degli emolumenti degli amministratori, dei revisori dei conti e dei componenti del Comitato scientifico; assoggettato l'ente al controllo della Corte dei conti ed estendono ad esso le funzioni dell'Avvocatura dello Stato; individuano infine le entrate dell'ente.

Articolo 16. - (*Personale*). — Viene qui individuata la dotazione organica iniziale del personale dipendente, di cui il regolamento organico provvederà anche ad analizzare le varie qualifiche, nell'ambito della disciplina della legge-quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93). Alla formulazione di tale regolamento provvederà il consiglio di amministrazione nell'ambito dei poteri conferitigli dal precedente articolo 10.

Si è comunque ritenuto opportuno, onde assicurare il necessario apporto di operatori scientifici altamente specializzati, prevedere la possibilità di assumere temporaneamente questo personale, autorizzando la stipulazione di contratti a termine di durata quinquennale, rinnovabili una sola volta non oltre la durata del programma o progetto cui il contratto inerisce.

È infine prevista, in sede di avvio delle attività, l'utilizzazione a domanda del personale del CNR addetto ad attività spaziali.

Articolo 17. - (*Diritti di invenzione e brevetto*). — La norma disciplina opportunamente il diritto derivante dall'invenzione industriale fatta nell'esercizio del rapporto di lavoro, assicurando, conformemente alla disposizione generale (articolo 23 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127), un equo premio all'inventore.

Alla regolamentazione del diritto di brevetto e alle modalità di concessione di licenze per le invenzioni conseguite in attuazione di rapporti derivanti dallo svolgimento dei programmi contrattuali di ricerca pura o applicata provvederà un regolamento d'esecuzione interno.

Articolo 18. - (*Copertura finanziaria*). — Per l'impianto e l'avvio delle attività dell'ASI è autorizzata una spesa di lire 50 miliardi per il triennio 1986-1988, ripartita in lire 10 miliardi per l'anno 1986, in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana*)

1. È istituita a decorrere dal 1° gennaio 1986 l'Agenzia spaziale italiana (ASI).

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico; ha sede in Roma; è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. Ad essa si applicano le norme della legge 20 marzo 1975, n. 70, salvo quanto previsto dalla presente legge.

4. Le attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) finora svolte sulla base delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la gestione del Piano spaziale nazionale vengono assunte dall'ASI, che subentra anche nei relativi rapporti attivi e passivi del CNR.

5. Gli atti compiuti dall'ASI per l'attuazione dei suoi compiti istituzionali sono disciplinati dalle norme di diritto privato.

Art. 2.

(*Compiti*)

1. In armonia alle direttive impartite dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, secondo i criteri d'ordine generale deliberati dal CIPE, l'ASI ha il compito di predisporre programmi scientifici, tecnologici ed applicativi anche al fine della qualificazione e della competitività dell'industria spaziale nazionale.

2. A tale scopo, l'ASI:

a) provvede alla definizione ed alla gestione del Piano spaziale nazionale articolato su programmi e progetti di interesse scientifico e applicativo, armonizzati nel quadro di riferimento europeo e mondiale.

A tale fine provvede preliminarmente alla valutazione delle capacità maturate nei settori delle tecnologie e dei sistemi spaziali, della competitività e della potenzialità di sviluppo delle aziende industriali pubbliche e private che operano avvalendosi di finanziamenti pubblici per il settore spaziale;

b) cura gli interessi nazionali, scientifici ed industriali, per quanto concerne la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea (ESA) assicurando l'acquisizione di commesse adeguate alle contribuzioni versate alla stessa ESA e garantendo anche l'armonizzazione e la compatibilità delle attività nazionali con quelle affidate all'industria nazionale dall'ESA, al fine di evitare sovrapposizione e duplicazione di interventi;

c) partecipa a programmi od imprese spaziali in collaborazione con organismi di altri Paesi mediante accordi bilaterali o multilaterali, previa autorizzazione concessa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

d) stabilisce relazioni con organismi spaziali di altri Paesi ed internazionali al fine di verificare la validità scientifica, tecnologica ed economica e la complementarità delle attività sviluppate nel Piano spaziale nazionale;

e) affida, nell'ambito nazionale e comunitario, mediante contratti, studi, ricerche, progettazioni e realizzazioni di programmi spaziali ad enti ed imprese industriali che abbiano esperienza e capacità nel settore, ad università nonchè a società, istituti ed enti di ricerca. I destinatari dei contratti dovranno assicurare una quota di partecipazione, non inferiore al 10 per cento, ai costi dei programmi in relazione all'interesse scientifico e tecnologico ed all'entità dei benefici, diretti ed indiretti, derivanti dall'effettuazione dei programmi sopra menzionati;

f) effettua studi, valutazioni e verifiche tecniche ed economiche per la predisposizione e l'attuazione dei progetti esecutivi. A tal fine le amministrazioni, gli enti e le imprese interessate dovranno fornire all'ASI le informazioni concernenti i propri piani

di attività, investimento e sviluppo, con le analisi dei relativi costi, in ordine ai programmi ai quali partecipano;

g) può partecipare, in via minoritaria, previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, a consorzi industriali o misti con la partecipazione di enti pubblici costituiti anche in società con idonee capacità finanziarie o a società od imprese internazionali o straniere che abbiano come fine la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzazione delle tecnologie spaziali. Gli apporti dell'ASI a consorzi e società possono avvenire mediante conferimenti di capitali, di tecnologie, di diritti di proprietà industriali, di personale specializzato, nonchè mediante servizi di assistenza tecnica;

h) può stipulare con enti ed imprese accordi di reciproca collaborazione e può mettere a disposizione competenze, conoscenze, servizi e licenze su brevetti;

i) collabora alla realizzazione e alla gestione di servizi tecnologici nazionali connessi con i programmi spaziali;

l) promuove la diffusione e l'utilizzazione delle conoscenze derivanti dalle attività spaziali, anche attraverso azioni di consulenza ed assistenza tecnica ad amministrazioni ed enti pubblici, nonchè ad aziende pubbliche e private per l'utilizzazione scientifica ed applicativa e lo sfruttamento commerciale delle tecnologie spaziali, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale, anche al fine di assicurare congrue prospettive di mercato e ritorni industriali, diretti ed indiretti, adeguati agli investimenti effettuati;

m) promuove la formazione di specialisti nel campo delle tecnologie spaziali e delle loro applicazioni e ne favorisce la mobilità, secondo le esigenze dei programmi previsti.

Art. 3.

(*Comitato scientifico consultivo*)

1. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il consiglio di amministra-

zione dell'Agenzia, costituisce con proprio decreto un Comitato scientifico composto di sette membri, che scelgono nel proprio seno il presidente, chiamando a farne parte esperti nelle materie spaziali ed in quelle ad esse connesse, tra persone designate dal CNR e da istituzioni scientifiche anche universitarie.

2. Il Comitato deve essere sentito per fornire la propria consulenza sulle attività istituzionali dell'Agenzia indicate nell'articolo 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), e ogni volta che ne sia richiesto dal presidente dell'Agenzia.

3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

(*Piano spaziale nazionale*)

1. L'Agenzia predispone il Piano spaziale nazionale a partire dalla scadenza del Piano 1984-1988.

2. Il Piano predisposto dall'Agenzia ha una durata di cinque anni e viene aggiornato in relazione alle esigenze.

3. Il Piano contiene anche l'indicazione delle attività che l'Agenzia prevede di sviluppare nello svolgimento dei compiti indicati al precedente articolo 2.

Art. 5.

(*Procedure di approvazione e finanziamento del Piano spaziale nazionale e della partecipazione italiana all'Agenzia spaziale europea*)

1. L'Agenzia trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il Piano spaziale nazionale.

2. Il Ministro può, entro trenta giorni, rinviare con proprie osservazioni il Piano all'Agenzia, assegnando un termine per gli eventuali chiarimenti o modifiche.

3. Il Ministro, entro i trenta giorni successivi, trasmette con propria relazione il

Piano al CIPE, che provvede, nel termine di sessanta giorni, alla sua valutazione ed approvazione.

4. Le procedure di cui ai commi 2 e 3 sono osservate anche in relazione alla partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea con riguardo, quanto alle scadenze temporali, all'andamento dei lavori dell'Agenzia spaziale europea nonchè, ove occorra, relativamente alle attività indicate ai punti *c*) e *d*) del precedente articolo 2, comma 2.

Art. 6.

(*Relazione annuale*)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Agenzia trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica:

a) una relazione sulle attività svolte per la definizione e la gestione del Piano spaziale nazionale, per la partecipazione italiana all'ESA e per gli altri compiti previsti dal precedente articolo 2, nonchè sulle iniziative da svolgere negli anni successivi, con l'indicazione del fabbisogno finanziario;

b) il bilancio consuntivo e il conto economico e patrimoniale dell'anno precedente.

2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica trasmette la relazione annuale dell'Agenzia al CIPE e al Parlamento con le sue eventuali osservazioni.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'ultima parte del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1974, n. 388, e dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1974, n. 390.

Art. 7.

(*Commissione interministeriale per le attività spaziali*)

1. È istituita una Commissione, presieduta dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecno-

logica, composta da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri e da tre esperti scelti dal Ministro.

2. La Commissione assiste il Ministro nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 4 del precedente articolo 5 e deve essere sentita in ogni caso in cui le attività dell'Agenzia presentano aspetti di interesse per la politica estera nazionale.

Art. 8.

(*Organi dell'Agenzia*)

Sono organi dell'Agenzia:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

(*Presidente*)

1. Il presidente, scelto tra persone dotate di alta qualificazione scientifica e imprenditoriale, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Alla nomina del presidente si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta.

4. La funzione è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività e le eventuali incompatibilità devono comunque cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina.

5. Il presidente:

1) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

3) sovraintende all'andamento generale dell'Agenzia;

4) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 1;

5) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

6) predispone lo schema di bilancio preventivo, i provvedimenti di variazione, il bilancio consuntivo e il conto economico patrimoniale da sottoporre al consiglio di amministrazione, nonchè la relazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*);

7) predispone lo schema dei regolamenti previsti dall'articolo 10, comma 8, lettera *a*), da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione;

8) predispone lo schema del Piano spaziale nazionale e i documenti relativi agli aggiornamenti nonchè alle attività previste dall'articolo 2, comma 2, lettere *b*), *c*) e *d*);

9) presenta al consiglio di amministrazione proposte che ritenga utili per la funzionalità e per le attività dell'ASI;

10) esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'Agenzia.

Art. 10.

(*Consiglio di amministrazione*)

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

1) dal presidente;

2) da otto membri, di cui sei dotati di qualificazione nel settore delle attività spaziali e due in materia giuridico-amministrativa.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo

ritenga opportuno o su richiesta di tre o più componenti del consiglio stesso.

6. Alle riunioni del consiglio di amministrazione assiste il collegio dei revisori dei conti.

7. Le funzioni di segretario sono espletate dal direttore generale.

8. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, nonchè il regolamento di amministrazione e di contabilità, formulato anche in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. L'approvazione è disposta dal Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, per quanto attiene al regolamento concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, e di concerto con il Ministro del tesoro per quanto attiene al regolamento di amministrazione e di contabilità;

b) delibera sul Piano spaziale nazionale, e relativi aggiornamenti, nonchè sulle attività previste dall'articolo 2, comma 2, lettere *b*), *c*) e *d*);

c) delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione finanziario concernente l'anno successivo, nonchè in corso di gestione le correlative variazioni, ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e il conto economico-patrimoniale dell'anno precedente, da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante;

d) delibera sui contratti di valore superiore ai 500 milioni di lire e sulle relative controversie;

e) delibera sulla relazione annuale di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera *a*);

f) svolge ogni altro compito, nel quadro delle finalità istituzionali dell'ASI, non previsto nelle lettere precedenti, di cui abbia carico dal presidente.

9. Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione occorre la maggioranza qualificata dei componenti.

10. In caso di gravi e persistenti inadempienze che impediscano la regolare funzionalità dell'ASI, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, può sciogliere il consiglio di amministrazione, nominando un commissario di cui determina poteri e durata.

11. La regolare funzionalità dell'istituto è da ritenersi in ogni caso compromessa, quando l'Agenzia per due anni consecutivi denunzi a consuntivo un disavanzo. Il consiglio di amministrazione, che deve essere ricostituito entro tre mesi, provvede in via prioritaria a stabilire un piano finanziario da adottare per il riassorbimento del disavanzo di bilancio.

Art. 11.

(*Direttore generale*)

1. Il direttore generale, purchè in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, ed è nominato con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

2. Ai fini del trattamento economico il direttore generale è equiparato al dirigente generale di livello C delle amministrazioni dello Stato.

3. Il direttore generale è capo degli uffici e ne è responsabile nei confronti del presidente e del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

(*Collegio dei revisori dei conti*)

1. Il collegio dei revisori è composto dal presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.

2. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il coordinamento

delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati una volta sola.

3. Il presidente e i membri effettivi sono scelti tra i dirigenti dell'amministrazione statale. Il presidente, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro nell'ambito dei ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; gli altri due membri sono designati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti dell'Agenzia; vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio consuntivo e su quello di previsione.

5. Il presidente e i membri del collegio dei revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori si avvale del personale dell'Agenzia.

7. Il presidente del collegio dei revisori o uno dei componenti, designato dallo stesso presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 13.

(*Emolumenti degli amministratori, dei revisori e dei componenti del Comitato scientifico*)

1. I compensi del presidente, dei componenti del consiglio d'amministrazione, del Comitato scientifico consultivo e del collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il presidente dell'Agenzia, il presidente ed i componenti effettivi del collegio dei revisori, appartenenti ad amministrazioni dello Stato, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Art. 14.

(*Controllo della Corte dei conti - Estensione all'Agenzia delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato*)

1. L'Agenzia spaziale italiana è soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili.

2. L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'Agenzia spaziale italiana, le funzioni di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

(*Entrate*)

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:

a) dai proventi per l'esecuzione dei servizi;

b) dai ricavi della vendita di pubblicazioni;

c) dai diritti di invenzione e brevetto;

d) dal contributo a carico del bilancio dello Stato;

e) da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo statale di cui alla lettera *d*) del precedente comma affluisce ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato alla « Agenzia spaziale italiana », dal quale vanno effettuati i prelevamenti in relazione alle effettive necessità di cassa.

Art. 16.

(*Personale*)

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ASI è disciplinato in conformità alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Il regolamento organico di cui all'articolo 10, comma 8, lettera *a*), provvede a determinare la dotazione organica complessiva dell'ASI, inizialmente fissata in centocinquanta unità, ed all'individuazione dei contingenti ammessi alle singole qualifiche.

3. Lo stesso regolamento potrà prevedere, nell'ambito della dotazione ivi stabilita e per non oltre cinquanta unità, la facoltà di assunzione a contratto di personale tecnico-scientifico altamente specializzato per la realizzazione di specifici programmi o progetti dell'Agenzia. Detto contratto, che avrà durata non superiore a cinque anni, potrà essere rinnovato una sola volta e comunque non potrà eccedere la durata del programma e/o progetto.

4. Per l'avvio delle sue attività l'ASI, previa delega del consiglio di amministrazione, può avvalersi del personale, che ne faccia domanda, attualmente in carico al CNR per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Ente dal CIPE in materia spaziale.

Art. 17.

(*Diritti di invenzione e brevetto*)

1. I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esercizio del rapporto di lavoro, o comunque nell'esecuzione di prestazioni a favore dell'ASI, in cui l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, appartengono all'Agenzia, salvo il diritto dell'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Spetta altresì all'inventore un equo premio commisurato alla importanza dell'invenzione, avuto riguardo anche alla sua utilizzazione industriale.

3. Per l'erogazione del premio è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il diritto di brevetto e le modalità per la concessione di licenze per le invenzioni conseguite da enti e società in attuazione dei loro rapporti contrattuali, consortili o

societari con l'ASI saranno disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 18.

(*Norma finanziaria*)

1. Il contributo di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera *d*), è determinato annualmente ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. A tal fine, l'Agenzia trasmette al Ministero del tesoro, entro il mese di luglio di ciascun anno, uno schema di bilancio di previsione.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7143 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al capitolo 8251 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che vengono complessivamente integrati di lire 10 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. Al maggior onere di lire 10 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, a tal fine utilizzando l'apposito accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.